

Allegato "A" racc.11.606

Associazione CranioSacrale Italia A.CS.I.

Statuto

Titolo I Denominazione

Articolo 1

E' costituita, nel rispetto delle vigenti normative (art. 14 e seguenti del codice civile), una libera Associazione a carattere nazionale, riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, con finalità culturali, di promozione di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, di tutela della categoria degli associati, costituita da persone che accettano le norme stabilite nel presente Statuto, denominata:

"Associazione CranioSacrale Italia, A.CS.I."

Articolo 2

L'associazione ha sede legale e amministrativa in Carrara, via Carlo Farini n.38.

La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del Comune di Carrara in relazione ad esigenze operative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo nel Comune di Carrara non comporta modifica statutaria.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata al trentuno dicembre

	duemilacinquanta con possibilità di proroga per periodi di	
	dieci anni ad insindacabile giudizio dell'Assemblea Generale	
	dei Soci.	
	Titolo II - Scopi	
	Articolo 4	
	L'Associazione è un'istituzione culturale apartitica e	
	aconfessionale, senza scopi di lucro.	
	Lo scopo dell'Associazione è di promuovere lo studio e la	
	diffusione della disciplina CranioSacrale, secondo le	
	tecniche originate dagli studi di William G. Sutherland, e	
	di contribuire allo sviluppo globale della persona	
	attraverso la conoscenza dell'individuo anche mediante la	
	promozione di attività di utilità sociale a favore di	
	associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e	
	dignità degli associati, nonché di rappresentare gli	
	associati.	
	Finalità	
	Articolo 5	
	Le finalità dell'Associazione sono:	
	1- Organizzare gli Operatori CranioSacrale per favorirne il	
	confronto e lo scambio culturale tra i Soci;	
	2- Sviluppare l'Associazione come un organismo etico,	
	responsabile e professionale;	
	3- Stabilire e sostenere un Codice Deontologico della	
	Associazione ovvero l'insieme dei doveri inerenti la vita	

associativa;

4- Contribuire alla diffusione della pratica CranioSacrale

fra gli operatori del settore e del pubblico in generale.

5- Curare la divulgazione della pratica CranioSacrale e

delle sue caratteristiche specifiche.

6- Agire come centro di stimolo per promuovere ed

incentivare la ricerca e lo sviluppo della pratica

CranioSacrale attraverso l'organizzazione di convegni,

riunioni, "stage" a livello locale, nazionale e

internazionale, nonché attività editoriale e di

comunicazione.

7- Promuovere tra i membri lo scambio culturale e di

documentazioni necessarie a migliorare la preparazione

culturale e l'aggiornamento.

8- Promuovere le attività di utilità sociale a favore di

associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e

dignità degli associati.

Articolo 6

L'Associazione per l'attuazione delle finalità di cui

all'art. 5 provvederà ad intrattenere rapporti e relazioni

con fonti scientifiche, associazioni, fondazioni,

federazioni, istituti, giungendo anche, qualora sia ritenuto

opportuno dall'Assemblea Generale dei Soci, ad affiliazioni

o gemellaggi con Enti che siano indirizzati verso i medesimi

scopi sociali od assimilabili ad essi.

	Articolo 7	
	L'Associazione provvederà ad intrattenere rapporti e	
	relazioni con tutte le Associazioni similari a livello	
	nazionale ed internazionale, basandosi sul concetto di	
	riconoscimento reciproco.	
	Articolo 8	
	Per il conseguimento dello scopo Sociale, l'Associazione	
	potrà intraprendere iniziative di carattere culturale e	
	qualora necessiti anche di carattere commerciale.	
	Titolo III - I Soci	
	Articolo 9	
	Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo	
	i sessi che richiedono di farne parte, condividono gli scopi	
	fissati dallo Statuto, si impegnano ad osservare gli	
	eventuali regolamenti ed eseguono il versamento della quota	
	associativa.	
	La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione	
	all'Associazione sono rimesse al giudizio insindacabile del	
	Consiglio Direttivo dell'Associazione.	
	Costituisce in ogni caso motivo di non accettazione della	
	domanda di iscrizione l'aver riportato condanne penali	
	definitive per reati dolosi che siano valutate incompatibili	
	dal Consiglio Direttivo con lo spirito e le finalità	
	dell'Associazione.	
	I Soci si distinguono in "Soci istruttori , "Soci	

qualificati, "Soci Ordinari", "Soci Sostenitori", i quali

devono essere in possesso di tutti i requisiti espressamente

previsti dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art.

24.

La distinzione sopra effettuata ha unicamente valenza

interna all'Associazione.

In ogni caso la qualifica di socio si acquista con

l'iscrizione alla associazione stessa. L'iscrizione si

intende a tempo indeterminato. Non è ammessa l'iscrizione

per periodi temporanei.

Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, hanno

diritto pieno di voto in assemblea e sono tenuti al

pagamento delle quote associative.

In ogni caso l'iscrizione si intende accettata salvo diversa

comunicazione da parte del Consiglio Direttivo entro il

termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della

richiesta scritta.

I soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro

diritti, solo se in regola con il versamento della quota

associativa.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per

nessun motivo e titolo.

Elenco Associati

Articolo 10

I Soci in regola con le norme di iscrizione previste dal

presente Statuto saranno inseriti nell'elenco dei Soci con la specifica del gruppo di appartenenza (Soci istruttori , Soci qualificati, Soci Ordinari, Soci Sostenitori).

L'Associazione provvederà ad aggiornare e conservare l'elenco dei Soci ed eventualmente alla sua pubblicazione.

Obblighi dei Soci

Articolo 11

Ogni iscritto è tenuto:

- ad osservare le norme del presente Statuto e dei suoi regolamenti;

- ad accettare ed osservare il Codice Deontologico dell'Associazione di cui all'art.5 comma 1 numero 3 approvato dall'Assemblea ordinaria;

- ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, culturale, ed economico assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- curare il continuo aggiornamento culturale, anche partecipando alle iniziative promosse dall'Associazione come da specifico regolamento;

- a versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo (art. 24);

- a versare le contribuzioni integrative che, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali, per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi

	identificate, vengano stabilite dal Consiglio Direttivo su	
	autorizzazione dell'Assemblea;	
	- a dichiarare l'interesse per una assicurazione per la	
	responsabilità civile verso terzi, a copertura	
	dell'attività svolta.	
	La quota o contributo associativo, oltre che non	
	trasferibile, non è mai rivalutabile.	
	Tutti i soci maggiorenni, se in regola con i versamenti e	
	non sospesi o esclusi/decaduti, hanno parimenti diritto	
	elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:	
	a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;	
	b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni	
	dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi	
	dell'Associazione;	
	c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto	
	economico e finanziario ovvero del bilancio annuale, nei	
	tempi e modi stabiliti dallo Statuto;	
	d) il diritto a poter usufruire dei servizi resi	
	dall'Associazione.	
	Tutti i soci, in regola con le norme del presente statuto,	
	hanno diritto di partecipare a tutte le attività	
	dell'Associazione e hanno a loro disposizione le strutture,	
	i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le	
	modalità e nel rispetto anche delle norme stabilite dai	
	regolamenti d'uso interni vigenti.	

Rientra inoltre nei doveri di ciascun socio, tra gli altri,
anche:

- sostenere e collaborare alle attività promosse

dall'Associazione;

- partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal

Consiglio Direttivo;

- tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il

contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti

contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì

discorsi contrari ai principi morali;

Il socio potrà, inoltre, liberamente e volontariamente

offrire anche gratuitamente la propria disponibilità per lo

svolgimento dell'attività istituzionale e dei servizi alla

stessa connessi, necessari alla gestione e al funzionamento

dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle

attività promosse.

Quote Associative

Articolo 12

Ogni Socio dovrà versare la quota associativa nei termini e

nella misura determinata annualmente dal Consiglio

Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il

Consiglio Direttivo sia autorizzato dall'Assemblea a

stabilire.

Provvedimenti Disciplinari

Articolo 13

Qualora il socio venga meno agli obblighi sopra indicati sarà sottoposto a provvedimento disciplinare, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio, dal Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura, la sospensione temporanea o, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà all'Assemblea l'esclusione o la decadenza.

Perdita della qualità di Socio

Articolo 14

Si perde la qualità di Socio per:

a) causa di morte;

b) dimissioni o recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;

c) mancato versamento entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo del contributo associativo;

d) esclusione/ decadenza

e) l'aver riportato condanna penale definitiva per reato doloso che sia valutato dal Consiglio Direttivo incompatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Esclusione e decadenza

Articolo 15

L'esclusione e la decadenza dalla qualifica di socio, può essere altresì dichiarata nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che

determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione, su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri all'Assemblea.

La richiesta di esclusione e decadenza sarà prima vagliata dal Consiglio Direttivo e successivamente presentata all'Assemblea perchè deliberi in merito.

Il termine per l'emissione della delibera da parte dell'Assemblea rimane fissato in 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della richiesta di esclusione.

L'esclusione e decadenza ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato.

Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al regolamento associativo.

Riesame

Articolo 16

Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di esclusione e decadenza, o, venuta meno la sua causa, il Consiglio Direttivo può deliberare la riammissione del socio.

Recesso e rinuncia

Articolo 17

Il recesso dalla qualifica di Socio deve essere comunicato in forma scritta dall'associato entro il termine di trenta giorni dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo per il

versamento della quota associativa.

In ogni caso il mancato versamento della quota associativa superiore ai 90 (novanta) giorni, dal termine previsto dal Consiglio Direttivo, è automaticamente considerato manifestazione di volontà di recesso volontario e quindi atto di rinuncia alla qualifica di socio/associato.

Titolo IV - Organi Sociali

Articolo 18

Gli Organi Sociali sono:

1. Assemblea dei Soci
2. Comitato Scientifico Didattico
3. Consiglio Direttivo
4. Presidente
5. Collegio dei Probiviri
6. Revisori dei Conti

Assemblea dei Soci

Articolo 19

L'Assemblea dei Soci, quale organo sovrano di governo dell'Associazione, può essere ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre.

Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell'Associazione o

allo scioglimento della stessa.

L'Assemblea ordinaria approva il regolamento nonché il

Codice Deontologico dell'Associazione di cui all'art. 5

comma 1 numero 3 predisposti dal Consiglio Direttivo.

Successivamente può modificarli su proposta del Consiglio

Direttivo, al fine di meglio definire le modalità di

svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Articolo 20

Le Assemblee, che potranno tenersi anche in luogo diverso da

quello della Sede Sociale, sono convocate dal Presidente

ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni

dell'Assemblea dei Soci. Ogni anno, comunque non oltre sei

mesi dalla fine dell'anno sociale, deve essere convocata una

Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere

sottoposti all'esame e alla deliberazione dei Soci:

a) il rendiconto (utilizzando anche la forma di bilancio

nelle sole sue parti di Stato Patrimoniale e Conto

Economico) a consuntivo dell'anno precedente;

b) il rendiconto preventivo dell'anno corrente (utilizzando

anche la forma di bilancio);

c) la Relazione Annuale del Consiglio Direttivo

sull'attività associativa e sull'andamento morale e

economico dell'Associazione;

d) la relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori, se

esistente;

e) gli altri argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro un mese dalla richiesta scritta, inviata per posta ordinaria o via fax, da almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine sopraindicato chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente.

L'Assemblea si considera altresì validamente costituita anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti gli associati e la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti se nominato.

Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal elenco dei Soci, o mediante pubblicazione sul sito "web" dell'Associazione, entro e non oltre dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

La seconda convocazione potrà essere effettuata anche nello stesso giorno della prima convocazione.

Nei casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo, anche via fax o posta elettronica o con avviso pubblicato sul sito "web" dell'Associazione almeno il giorno prima dell'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nell'elenco dei Soci, in regola con i versamenti delle quote e con le norme del presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da persona, nominata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale da riportare sul Libro delle Assemblee.

Nel verbale dell'Assemblea devono risultare annotati:

a) la descrizione dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea;

b) l'elenco degli argomenti discussi;

c) le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi;

d) le dichiarazioni, da riportare in forma succinta, di cui venga espressamente richiesta l'annotazione con indicazione del nome del richiedente;

e) quant'altro il Segretario, su consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.

Le delibere, sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea

	straordinaria, si intendono validamente assunte ed	
	approvate, in prima convocazione, qualora siano intervenuti	
	in proprio o per delega almeno la metà degli associati. In	
	seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita	
	qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Le delibere sia in prima che seconda convocazione sono prese	
	a maggioranza semplice (50%) degli intervenuti, salvo per le	
	materie che comportino modifiche statutarie o la messa in	
	liquidazione dell'Associazione.	
	Ogni socio ha diritto di intervento nell'Assemblea e	
	diritto di voto e può esprimere il proprio voto anche	
	mediante delega da conferire ad altro socio.	
	L'eventuale normativa relativa alla regolamentazione delle	
	deleghe è riportata nel regolamento dell'Associazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di	
	mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente o	
	deliberata dall'Assemblea stessa.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della	
	Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci	
	ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed	
	assolve alle seguenti funzioni:	
	a) decide le linee generali della politica associativa;	
	b) determina i requisiti di appartenenza all'Associazione;	
	c) approva il Codice Deontologico della Associazione di cui	

all'art.5 comma 1 numero 3;

d) elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei membri, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e decide se nominare il Revisore o il Collegio dei Revisori. La durata delle cariche è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, in difetto, si intendono della durata di anni due;

e) approva tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;

f) assume ogni altra deliberazione in materia relativa all'Associazione;

g) delibera l'esclusione/decadenza e la riammissione dei Soci;

h) approva annualmente il rendiconto economico dell'Associazione con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla Legge;

i) delibera il versamento di contribuzioni integrative;

l) delibera lo scioglimento dell'Associazione e determina la destinazione del patrimonio sociale che, comunque, dovrà essere devoluto soltanto ad associazione o ente con finalità analoghe, anche per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge

662/96.

Le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza del 50% più 1 degli aventi diritto al voto e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

In deroga a quanto sopra previsto non occorre delibera assembleare, né altra formalità alcuna , per le modifiche del presente statuto qualora consti il consenso, in forma scritta, di tutti gli associati regolarmente iscritti alla data della decisione.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con modalità delle quali si darà atto nel relativo verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante.

Comitato Scientifico Didattico

Articolo 21

Il Comitato Scientifico Didattico è composto da tutti i "Soci "Istruttori" in regola con il versamento della quota sociale che non siano sospesi o sottoposti a procedimenti

disciplinari dal Collegio dei Probiviri.

Il Comitato Scientifico Didattico è convocato, in via

ordinaria, da parte del suo Presidente o su richiesta della

maggioranza dei suoi componenti con comunicazione effettuata

ai suoi membri almeno una settimana prima della data fissata.

Il Comitato Scientifico Didattico può riunirsi ovunque.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il

giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da

trattare.

Il Comitato Scientifico Didattico può deliberare sia in

prima che in seconda convocazione.

Il Comitato Scientifico Didattico è validamente costituito

in prima convocazione quando è presente il 50% più 1 dei

componenti e in seconda convocazione quando siano presenti

almeno la metà dei membri in carica.

Il Comitato Scientifico Didattico è comunque validamente

costituito anche senza preventiva convocazione quando siano

presenti tutti i componenti ovvero quando gli stessi siano

stati informati della riunione almeno il giorno precedente.

Il Comitato Scientifico Didattico è presieduto da un

Presidente o da persona da lui indicata, o in sua assenza

dal membro più anziano di età anagrafica.

Il membro del Comitato che non partecipa a più di tre

riunioni consecutive, senza valide e motivate ragioni, può

essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a

maggioranza semplice dei componenti del Comitato.

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e il Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente e durante le riunioni provvede alla redazione del verbale sul Libro verbali del Comitato Scientifico Didattico.

Articolo 22

I compiti del Comitato Scientifico Didattico, nel rispetto delle specifiche individualità e delle competenze dell'assemblea, sono quelli di promuovere, a livello culturale :

1. il confronto, la ricerca e lo scambio di informazioni, di contenuti e di metodi;
2. lo sviluppo ed il miglioramento del Socio aderente;
3. ogni utile iniziativa atta all'aggiornamento dei Soci.

Inoltre:

- a) propone all'Assemblea una rosa di nominativi per i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo;
- b) Elegge il suo coordinatore.

Articolo 23

Le votazioni all'interno del Comitato Scientifico Didattico avvengono per maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi).

Consiglio Direttivo

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo, che rappresenta le differenti

	tipologie di Soci, è composto da cinque membri eletti, anche	
	tra non Soci, ogni due anni., Il numero dei consiglieri	
	viene stabilito dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta	
	del Consiglio Direttivo uscente.	
	Il Consiglio Direttivo, presieduto dal suo Presidente, è	
	l'organo esecutivo dell'Associazione cui competono le	
	seguenti attribuzioni:	
	a) delibera l'ammissione dei Soci;	
	b) cura la tenuta dell'elenco dei Soci;	
	c) determina l'ammontare della quota associativa, del	
	contributo integrativo e lo stato di morosità del Socio;	
	d) delibera la convocazione dell'Assemblea nell'ipotesi	
	prevista dall'art. 20 dello statuto;	
	e) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;	
	f) vigila sull'osservanza del sopraccitato Codice	
	Deontologico e di tutte le altre disposizioni emanate	
	dall'Assemblea in materia di interesse dei Soci;	
	g) predispone il programma operativo ed il rendiconto (anche	
	redatto in forma di bilancio) dell'Associazione, consuntivo	
	e preventivo (questi ultimi predisposti dal Tesoriere, se	
	nominato), da sottoporre annualmente all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	h) cura la gestione finanziaria e amministrativa	
	dell'Associazione in conformità ai fini statutari;	
	i) interviene, su concorde richiesta degli interessati,	

nella composizione delle controversie insorgenti tra gli associati e terzi;

j) promuove la stesura e la modifica dei regolamenti interni e dello statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge un vicepresidente, un segretario e ove lo ritenga opportuno un tesoriere. Il segretario compie gli atti di ordinaria amministrazione necessari all'organizzazione dell'Associazione e quelli relativi ai pagamenti ordinari nel caso in cui non sia stato nominato un Tesoriere o non vi provveda il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.

Il singolo Consigliere adempie ad impegni ed obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.

Il Presidente e il Tesoriere

Articolo 25

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne firma le delibere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione e può delegare uno o più Membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono.

	In caso di assenza del Presidente, o su delega dello stesso,	
	la rappresentanza dell'Associazione va al Vice-Presidente.	
	Il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza relativi	
	all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salvo	
	successiva ratifica del Consiglio Direttivo.	
	Il Tesoriere, ove nominato:	
	a) è responsabile della tenuta della contabilità	
	dell'Associazione con la redazione delle opportune	
	annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla Legge;	
	b) ha la responsabilità della gestione di cassa	
	amministrativa, contabile, fiscale;	
	c) predispone il rendiconto consuntivo e preventivo,	
	predisponendo per il Consiglio il bilancio economico,	
	aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto	
	commento di carattere tecnico e finanziario;	
	d) può delegare in parte i propri poteri ad altri	
	Consiglieri e nominare Procuratori speciali per singoli atti	
	rientranti nelle proprie funzioni.	
	Vice Presidente	
	Articolo 26	
	Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Direttivo	
	tra i propri componenti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue	
	attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La	
	sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del	

Presidente.

Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata. Il Consiglio direttivo può riunirsi ovunque.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio può deliberare sia in prima che in seconda convocazione. Il Consiglio direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando è presente il 50% più 1 dei Consiglieri e in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche senza preventiva convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ovvero quando gli stessi siano stati informati della riunione almeno il giorno precedente.

Il Consiglio potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con modalità delle quali si darà atto nel relativo verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed

esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da persona da lui indicata, o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età anagrafica. Chi presiede il Consiglio nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul Libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza valide e motivate ragioni, può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo il quale provvederà alla sua sostituzione per cooptazione fino alla successiva Assemblea che provvederà alla sua sostituzione.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea mentre il Consiglio elegge al suo interno il Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell'Associazione, ed il Tesoriere ove ne sia ravvisata la necessità.

Collegio dei Probi Viri

Articolo 28

Il collegio dei Probi Viri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca sia presente in tutte le

attività dell'Associazione.

I compiti del Collegio dei Probi Viri sono i seguenti:

1. Intervenire, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati.

2. Istruire, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio, procedimenti disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito statutario.

3. Proporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, l'esclusione/espulsione e la riammissione dei Soci.

4. In caso di recidiva propone la delibera di esclusione/espulsione dall'Associazione.

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea e rimane in carica per due anni.

La carica di Probo Viro può essere ricoperta anche da persone esterne all'Associazione.

Revisori dei Conti

Articolo 29

Il Revisore o il collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Direttivo.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Associazione nonché esegue periodici riscontri di cassa e verifica i bilanci consuntivi

e di previsione dell'Associazione .

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con

qualsiasi carica negli organi direttivi dell'Associazione.

Alla carica di Revisore dei Conti possono essere elette

anche persone esterne all'Associazione, in ogni caso il

revisore deve essere scelto fra esperti in materia contabile

e giuridico-amministrativa, e deve risultare iscritto

all'albo dei Revisori contabili; egli potrà avvalersi

nell'esercizio delle sue funzioni di un collaboratore

qualificato specializzato nella revisione .

Libri sociali e i registri contabili

Articolo 30

I libri sociali e i registri contabili dell'Associazione

sono:

1) libro dei verbali del Consiglio Direttivo e

dell'Assemblea;

2) libro giornale della contabilità sociale;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere

numerati, timbrati e firmati dal Presidente del Consiglio

Direttivo in ogni pagina anche mediante sigla .

Esercizi sociali

Articolo 31

Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

Bilancio

Articolo 32

Il Consiglio Direttivo, o quando nominato il Tesoriere, predispone un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria.

Il Bilancio o rendiconto sarà costituito in forma libera, sarà strutturato in stato patrimoniale e conto economico, nel rispetto dei principi di buona tecnica contabile, corredato dalla relazione del Consiglio direttivo e sarà redatto comunque nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione dei soci mediante pubblicazione sul sito "web" dell'Associazione almeno due giorni prima dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Patrimonio

Articolo 33

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Tale importo formato dalle quote associative e dagli avanzi di gestione, potrà essere incrementato dalle quote

	associative, delle contribuzioni integrative e dalle	
	erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore	
	dell'Associazione e dai beni acquistati con tali somme;	
	inoltre è costituito dai beni mobili ed immobili che	
	pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni,	
	erogazioni liberali e contributi da parte di Enti pubblici e	
	privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.	
	Il Patrimonio dell'Associazione potrà essere utilizzato	
	esclusivamente per il raggiungimento degli scopi	
	dell'Associazione previsti dal presente statuto.	
	Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone	
	delle seguenti entrate:	
	a) contributi dei soci, degli enti e dei privati, altre	
	entrate derivanti dalle attività statutarie, e da liberalità;	
	b) quote associative ed eventuali quote integrative;	
	c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi	
	e lasciti di Enti pubblici, privati, associazioni e soci;	
	d) entrate derivanti da eventuali e occasionali attività	
	commerciali, determinate; nei limiti dei costi specifici di	
	diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.	
	La quota e il contributo associativo sono intrasmissibili e	
	non rivalutabili.	
	Durata dell'Associazione e Scioglimento e Estinzione	
	Articolo 34	
	La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre	

2050 salvo proroga ai sensi dell'art.3 del presente statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore

e l'attribuzione dei poteri allo stesso verranno deliberati

dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza qualificata

dei 2/3, anche in deroga alle maggioranze previste dall'art.

20, qualora si ritengano esauriti o irraggiungibili gli

scopi statutari.

Esaurita la liquidazione il patrimonio dell'Associazione

sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe

che verrà indicata nell'Assemblea straordinaria che

delibera lo scioglimento.

Clausola finale

Articolo 35

Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento

dell'Associazione, non è codificato nel presente Statuto,

provvederanno i Regolamenti, il Codice Deontologico e le

leggi vigenti in materia.

F.to: LUISA BRANCOLINI

-----ANTONINO TUMBILO notaio